Polizza
Cyber Sicuro
la sezione R.C. opera
in regime “Claims Made”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Contratto di assicurazione multigaranzia Cyber Risks la sezione R.C. opera in regime di “Claims Made”

Mod. 8060 - edizione gennaio 2022

Le presenti Condizioni di Assicurazioni sono aggiornate alla data del 31° gennaio 2022

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Condizioni di Assicurazione

Indice

Premessa.....*pag. 3*

Glossario

Definizioni .....*pag. 4*

Definizioni specifiche per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi .....*pag. 7*

Definizioni specifiche della Sezione C - Tutela Legale .....*pag. 8*

Norme comuni

Norme comuni .....*pag. 9*

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Rinnovo del contratto - Periodo di assicurazione
Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
Art. 13 - Ambito di applicazione territoriale

Sezione A - Cyber Risk - Garanzia base

Norme che regolano la Sezione A - Cyber Risk .....*pag. 11*

Contro quali danni posso assicurarmi .....*pag. 11*

Art. 1.0 - Garanzia base Cyber Risk - Casistiche ed eventi assicurati - Franchigia base

1. Violazione del sistema informatico e dei dati .....*pag. 12*

Art. 1.1 - Eventi assicurati
Art. 1.2 - Spese coperte
Art. 1.3 - Periodo di indennizzo

2. Furto dei dati personali e costi di notifica .....*pag. 15*

Art. 2.1 - Eventi assicurati
Art. 2.2 - Spese coperte

3. Cyber spionaggio economico o industriale .....*pag. 16*

Art. 3.1 - Eventi assicurati
Art. 3.2 - Spese coperte

4. Cyber attacco alla reputazione .....*pag. 17*

Art. 4.1 - Eventi assicurati
Art. 4.2 - Costi e servizi coperti

5. Gestione di crisi importante .....*pag. 18*

Art. 5.1 - Gestione di crisi importante
Art. 5.2 - Prestazioni prese in carico in funzione del caso di crisi importante
Art. 5.3 - Condizioni di presa in carico - Durata dei servizi

6. Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione .....*pag. 20*

Art. 6.1 - Spese e perdite coperte
Art. 6.2 - Periodo di indennizzo
Art. 6.3 - Indennizzo - Efficacia della garanzia - Determinazione dei danni - Franchigia temporale

7. Appropriazione indebita da attacco informatico .....*pag. 22*

Art. 7.1 - Eventi assicurati
Art. 7.2 - Spese e perdite coperte
Art. 7.3 - Condizioni per la presa in carico
Art. 7.4 - Limiti di indennizzo

8. Dirottamento della linea telefonica .....*pag. 23*

Art. 8.1 - Eventi assicurati
Art. 8.2 - Spese e perdite coperte
Art. 8.3 - Limiti di indennizzo

Che cosa non è assicurato Sezione A - Cyber Risk .....*pag. 24*

Art. 9.0 - Rischi esclusi

Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

Norme che regolano la Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi .....*pag. 26*

Art. 10.0 - Come mi posso assicurare - Ambito di operatività della garanzia - Massimale

Contro quali danni posso assicurarmi .....*pag. 26*

Art. 10.1 - Responsabilità Civile verso Terzi - Casistiche ed eventi assicurati (in regime “Claims Made”)

Che cosa non è assicurato Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi .....*pag. 27*

Art. 10.2 - Soggetti non considerati terzi
Art. 10.3 - Esclusioni specifiche garanzia R.C. verso Terzi

Condizioni di Assicurazione

Indice

Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 29*
Art. 10.4 - Inizio e termine della garanzia (principio “Claims Made”)
Art. 10.5 - Operatività della Franchigia
Art. 10.6 - Pluralità di Assicurati
Art. 10.7 - Delimitazione territoriale

Sezione C - Tutela Legale

Norme che regolano la Sezione C - Tutela Legale ..... *pag. 30*
Art. 11.0 - Gestione del contratto
Art. 11.1 - Come mi posso assicurare - Massimali e limiti garanzia Tutela Legale
Art. 11.2 - Soggetti/Oneri assicurati

Contro quali danni posso assicurarmi ..... *pag. 31*
Art. 11.3 - Casi assicurati

Che cosa non è assicurato ..... *pag. 32*
Art. 11.4 - Casi esclusi dall’assicurazione Tutela Legale

Come con quali condizioni operative mi assicuro ..... *pag. 33*
Art. 11.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
Art. 11.6 - Delimitazioni della garanzia Tutela Legale
Art. 11.7- Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale

Norme che regolano il sinistro

Premessa ..... *pag. 34*
Art. 12.0 - Termini per la formulazione dell’offerta per l’eventuale pagamento dell’Indennizzo

Norme che regolano il sinistro - Sezione A - Cyber Risk ..... *pag. 34*
Art. 12.1 - Obblighi in caso di sinistro Cyber Risk
Art. 12.2 - Obblighi in caso di sinistro relativamente alla garanzia “Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione”
Art. 12.3 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 12.4 - Arbitrato in caso di controversie (Sezione A - Cyber Risk)
Art. 12.5 - Pagamento dell’indennizzo
Art. 12.6 - Riduzione dei limiti di indennizzo e del Massimale assicurato a seguito di sinistro
Art. 12.7 - Onere della prova

Norme che regolano il sinistro Sezione B - R.C. verso terzi ..... *pag. 36*
Art. 13.1 - Responsabilità Civile verso Terzi - Modalità per la denuncia del sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento
Art. 13.2 - Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

Norme che regolano il sinistro Sezione C - Tutela Legale ..... *pag. 38*
Art. 14.1 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
Art. 14.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Art. 14.3 - Gestione del sinistro Tutela Legale
Art. 14.4 - Recupero di somme

Tabella limiti di indennizzo e franchigie ..... *pag. 40*

Articoli di legge ..... *pag. 42*

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy” ..... *pag. 46*

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della **Polizza Cyber Sicuro** - Mod. 8060, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 8061 e sul questionario Mod. 8062;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o massimali indicati per le singole Unità Tecniche, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Unità Tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni di Assicurazione con sfondo retino o tramite sottolineatura).

Glossario

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente contratto di assicurazione i termini di seguito elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Ammenda/Multa: importo fissato da un'autorità amministrativa o da un organismo di regolamentazione che sanziona finanziariamente colui che contravviene ad una legge o regolamento.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.

Attacco informatico: modo fraudolento di:

- accedere e utilizzare un sistema informatico (art. 615-ter Codice Penale);
- eliminare, immettere o modificare dei dati in un sistema informatico (art. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies Codice Penale);
- interferire, manomettere o falsare il funzionamento di un sistema informatico (art. 617-quater e art. 617-quinquies Codice Penale);
- accedere o utilizzare in modo non autorizzato (denial of service attack) un sistema informatico (art. 617-quater Codice Penale)

e

- tutte le infezioni informatiche come virus, cryptolocker, trojan, bombe logiche (codici maligni), introdotti clandestinamente o accidentalmente nel sistema informatico (art. 615-quinquies Codice Penale).

Azienda Hosting: azienda che offre l'hosting di siti Web su server specializzati collegati a Internet.

Banca dati/Data center: infrastruttura per hosting, server, apparecchiature e dati informatici.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Costo Variabile della Produzione Venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato.

A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva. Il Costo variabile della produzione venduta dovrà essere riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Danno a cose: si intende il danno causato a qualsiasi bene materiale (sistema informatico), o la distruzione improvvisa e accidentale di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Dati: Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; è considerata una "persona identificabile "una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, tramite un dato, come il nome, il numero di identificazione, l'indirizzo, il recapito telefonico, o uno o più elementi specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economico-culturale o sociale.

Denial of Service Attack: attacco deliberato da un hacker (pirata informatico) con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un Sistema Informatico (sito Web) mediante trasmissione volontaria di un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico e che comporta l'indisponibilità del sito Web (art. 617 quater del Codice Penale).

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Dirigenti: persone che beneficiano di una delega di poteri nell'esercizio delle loro funzioni.

Errore umano: errore causato da disattenzione, negligenza, errore nella gestione, configurazione, errato inserimento di un comando, avvio inadeguato di un programma e conseguente perdita o alterazione di dati o informazioni assicurate.

Evento dannoso: costituisce la causa del danno al sistema IT (violazione delle informazioni, furto di dati personali, dirottamento informatico di fondi, spionaggio informatico industriale o commerciale, danni alla reputazione on line). Una serie di fatti dannosi aventi la stessa causa tecnica è assimilata ad un singolo fatto dannoso (c.d. sinistro in serie).

Fenomeni Elettrici: effetti derivanti da scariche elettriche o campo magnetico, che porta alla perdita o all'alterazione dei dati informatici (esempi: scariche elettrostatiche, effetti di fulmini, disturbi elettromagnetici, sovratensione, sottotensione, mancanza di corrente o improvvisa interruzione di corrente).

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia.

Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dall'art. 624 Codice penale.

Hacker / Pirata informatico: responsabile dell'atto doloso.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Informazioni: tutti i dati memorizzati su computer o supporti digitali.

Informazioni confidenziali: tutti i dati sensibili, informatici o digitali, per la propria attività, come segreti commerciali, moduli, pratiche, procedure, relazioni, documenti o informazioni protetti dalla segretezza professionale e che non sono di dominio pubblico.

Malware: qualsiasi Software creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi al Sistema informatico su cui viene eseguito, o con lo scopo di causare violazione dell'integrità, confidenzialità e/o disponibilità del sistema stesso e dei dati in esso contenuti.

Margine di Contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta (così come definiti alle corrispondenti definizioni). Il Margine di Contribuzione dovrà essere riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Massimale: l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese in uno stesso periodo assicurativo *(si veda anche quanto normato in Premessa di polizza).*

Parti: il Contraente e AXA.

Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.

Prestatori di Lavoro tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

Tale definizione comprende:

1. i lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (e successive modifiche e/o integrazioni) purché in regola con gli obblighi di legge;

2. i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 (e successive modifiche e/o integrazioni);
3. i lavoratori interinali come definiti dalla Legge 24/06/1 997 n. 196;
4. i lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi e successive modifiche e/o integrazioni), ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
5. i borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Programma: insieme di istruzioni espresse in un linguaggio di programmazione che consente alle apparecchiature elettroniche di funzionare e fornire il servizio richiesto.

Esistono diversi tipi di programmi:

- sistema operativo: serie di programmi forniti dal produttore ed essenziali per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per garantire la gestione di tutte le applicazioni che potrebbero essere utilizzate dal computer;
- software: programma o serie di programmi che consentono a un computer o un sistema informatico di eseguire una determinata attività o funzione.

Provider Cloud: azienda che fornisce servizi di archiviazione remota dei dati, denominati "cloud" o "cloud computing" su server informatici.

Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (GDPR): regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Ricavi di Vendita / Fatturato: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA. I ricavi di vendita dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Per la garanzia R.C. verso Terzi la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Relativamente alla garanzia Tutela Legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Sistema Informatico Sistema IT: si riferisce alle risorse di elaborazione delle informazioni utilizzate per svolgere le attività professionali e che sono:

- gestiti dall'Assicurato o sotto la sua responsabilità e di cui l'Assicurato ne è il proprietario, il locatario, il beneficiario ai sensi di un contratto di utilizzo o di leasing o che sono stati affidati all'Assicurato da una terza persona fisica o giuridica;
- e/o gestito da un fornitore terzo (Provider) ai sensi di un contratto scritto con l'utente (host, data center, fornitore di servizi cloud).

Il sistema IT è un complesso di componenti hardware, software, firmware ed i loro componenti protetti da sistemi di sicurezza, collegati ad una rete interna od esterna od attraverso dispositivi periferici di stoccaggio dati.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Società/AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

Sottoposto/i: qualsiasi persona fisica che abbia un rapporto di subordinazione con l'Assicurato e agisca sotto la sua direzione, i suoi ordini e la sua supervisione.

Terzi: tutti i soggetti diversi dall'Assicurato e dai suoi sottoposti *(si veda anche quanto previsto dall'Art. 10.2 - Soggetti non considerati terzi della Sezione B - Responsabilità Civile verso terzi).*

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Unità Tecnica: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza, che comportano un premio.

Variazione Rimanenze: differenza (positiva o negativa) tra valore delle rimanenze finali ed il valore delle rimanenze iniziali.

Definizioni specifiche per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

Certificato: documento emesso dal produttore in cui dichiara che i prodotti forniti sono conformi alle richieste dell'ordine e in cui fornisce i risultati dei test.

"Claims Made": per regime "Claims made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa è valida per la richiesta di risarcimento pervenuta dal terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia temporale della polizza.

Danno immateriale: qualsiasi danno diverso da lesioni personali o danni materiali e in particolare qualsiasi danno materiale che consegue dalla privazione del godimento di un diritto, perdita di profitto, interruzione di un servizio reso da una persona o un bene.

Danno a persona: qualsiasi attacco all'integrità fisica, mentale o morale subita da una persona fisica.

Danno materiale: qualsiasi deterioramento o distruzione di una cosa o sostanza, nonché il suo furto o scomparsa, qualsiasi danno fisico agli animali.

Danni: qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate da AXA con il consenso dell'Assicurato o del Contraente.

Evento dannoso: l'evento dannoso è quello che costituisce la causa del danno. Una serie di eventi dannosi aventi la stessa causa tecnica è assimilata ad un singolo evento dannoso

Franchigia: l'importo prestabilito di perdite patrimoniali, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto di dati personali: divulgazione di dati personali a terzi.

Mancata notifica: qualsiasi violazione da parte dell'Assicurato dell'obbligo di notifica alle persone interessate dalla violazione dei dati personali o a qualsiasi autorità amministrativa competente in materia di violazione dei dati personali, imposta dalle normative sulla protezione dei dati personali.

Massimale: l'obbligazione massima di AXA, per capitale, interessi e spese in uno stesso periodo assicurativo *(si veda anche quanto normato all'Art. 6.1 - "Come mi posso assicurare - Massimale").*

Perdite patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

Periodo di retroattività: periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale AXA prende in considerazione eventi subiti dall'Assicurato da cui scaturisce una Richiesta di risarcimento. Quanto sopra è valido, essendo la polizza in regime di "Claims made", a condizione che il Contraente/Assicurato non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla Richiesta di risarcimento danni.

Periodo di validità della polizza: il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza richiamati in polizza compresi gli eventuali rinnovi contrattuali.

Richiesta di risarcimento: si intende:

1) qualsiasi richiesta scritta avanzata da terzi,
   oppure
2) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danni a terzi;

in seguito a violazione del sistema informatico e dei dati indennizzabile a termini di polizza o altro evento dalla Sezione C - "R.C. verso terzi".

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Definizioni specifiche della Sezione C - Tutela Legale

Ai sensi della garanzia Tutela Legale: Protezione Dati e reputazione "online, ferme le definizioni specifiche della Tutela Legale e ferme le definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale

Cose: gli oggetti materiali;

Danni: i danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Dati d'autenticazione: i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.

Dati d'identificazione: tutti i Documenti identificativi degli Assicurati, comprese le generalità, l'indirizzo ed il numero di telefono, i loghi, i marchi registrati dell'azienda e i dati bancari.

Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, mini- mizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Furto d'Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione degli Assicurati al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno agli Assicurati.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Lesione della Reputazione on-line: offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione degli Assicurati, o diffusione illecita di dati sensibili, degli Assicurati, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico la diffamazione (art. 595 c.p.).

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Norme comuni

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve/devono comunicare per iscritto ad AXA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve/devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di AXA ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In tal caso AXA, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Rinnovo del contratto - Periodo di assicurazione

8.1. Rinnovo del contratto

Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il periodo di mora si intende elevato a giorni 30 qualora il Contraente/Assicurato volesse incrementare i parametri di tassazione del rischio (quali Fatturato, numero Prestatori di lavoro, Massimale).

Se durante il suddetto periodo di mora viene denunciato un sinistro dal Contraente/Assicurato, verrà applicata la regola proporzionale (art. 1907 C.C.) qualora il parametro del Fatturato risulti superiore al 20% rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

Nel caso in cui le Parti dovessero decidere di non rinnovare il contratto con l'applicazione dei nuovi parametri, è fatto obbligo al Contraente/Assicurato il pagamento di un dodicesimo del premio in corso a compensazione sul sinistro.

8.2 Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata l'impresa cui si riferisce il contratto di assicurazione, in caso di persona giuridica , nel corso di durata del contratto, presso altro Paese, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o la Direzione di AXA.

Art. 11| Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di Risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 13| Ambito di applicazione territoriale

L'ambito di applicazione territoriale della presente polizza si intende per gli Assicurati domiciliati nei paesi dello Spazio Economico Europeo, San Marino e Città del Vaticano.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Cyber Risk - Garanzie base

Norme che regolano la Sezione A - Cyber Risk

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.0| Garanzia base Cyber Risk - Casistiche ed eventi assicurati - Franchigia base

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con le delimitazioni ed i limiti previsti dal presente contratto, delle perdite finanziarie e delle spese sostenute traenti origine da:

1) Violazione del sistema informatico e dei dati,
2) Furto dei dati personali e costi di notifica,
3) Cyber spionaggio economico o industriale;
4) Cyber attacco alla reputazione;
5) Gestione di crisi importante;
6) Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione;
7) Appropriazione indebita da attacco informatico;
8) Dirottamento della linea telefonica.

Franchigia base Cyber Risk

La Franchigia indicata in scheda di polizza per la Garanzia Base CYBER RISK che deve intendersi come Franchigia assoluta per sinistro che resta a carico dell'Assicurato, valida ed operante per tutte le casistiche CYBER RISK sopra indicate, valida ed operante anche per la Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi, se operante, per eventuali richieste di risarcimento collegate (si veda anche quanto previsto dall'Art. 10.5 - "Operatività della Franchigia" della Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi).

Tuttavia, qualora il sinistro sia riconducibile:

- ad errore umano (così come definito dalla relativa definizione) commesso da un prestatore di lavoro del Contraente/Assicurato;
- ad attacco informatico (così come definito dalla relativa definizione) imputabile ad un prestatore di lavoro del Contraente/Assicurato che agisca individualmente o congiuntamente con altri responsabili del reato;

l'ammontare della Franchigia di polizza per sinistro si intende raddoppiato.

1. VIOLAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DEI DATI

Art. 1.1| Eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le spese sostenute a seguito di un:

- attacco informatico;
- un errore umano;
- fenomeni elettrici;

e non conseguenti a un danno materiale sempre che si sia verificata una alterazione o una perdita dei dati contenuti nel sistema informatico dell'Assicurato.

Art. 1.2| Spese coperte

AXA si obbliga a rimborsare le spese di seguito elencate fino alla concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, nei limiti stabiliti nella tabella riepilogativa e nella scheda di polizza e che sono direttamente conseguenti agli eventi garantiti sopra definiti.

L'Assicurato dovrà giustificare le perdite subite e i costi sostenuti.

1.2.1. Spese per esperti di assistenza informatica

AXA rimborsa le spese di esperti informatici e per assistenza informatica per:

- identificare l'origine, le modalità e l'estensione della violazione delle informazioni;
- formulare le ipotesi per le misure immediate da adottare per neutralizzare l'attacco informatico dannoso e/o ridurne la diffusione e l'impatto;
- formulare suggerimenti e raccomandazioni per la protezione del sistema informatico, al fine di evitare il verificarsi di nuovi attacchi informatici e/o di ridurne l'effetto dannoso.

1.2.2. Spese di ricostituzione dei dati

AXA rimborsa le spese sostenute per ricostituire i dati contenuti sul sistema informatico dell'Assicurato a condizione che la ricostituzione dei dati sia effettuata da documenti e/o da backup di dati informatici, disponibili ed utilizzabili immediatamente.

Le spese di ricostituzione dei dati garantite sono le seguenti:

- spese di raccolta degli elementi necessari per il ripristino dei dati, da qualsiasi supporto digitale o meno;
- spese operative, per effettuare la copia dell'ultimo backup salvato;
- spese della manodopera per inserire i dati forniti al Sistema IT, tra il momento in cui è stato effettuato l'ultimo backup ed il verificarsi dell'evento dannoso;
- spese di verifica e controllo della validità dei dati ripristinati;
- spese di acquisizione delle licenze dei programmi informatici o, se si tratta di programmi specifici, di codici informatici che consentono di ripristinarli, nonché eventuali costi di adattamento.

1.2.3. Spese di ripristino del sistema informatico

AXA garantisce le spese sostenute oltre le normali spese operative, vale a dire oltre quelle che sarebbero state sostenute in assenza di un evento dannoso, e che hanno l'obiettivo di ripristinare il sistema informatico.

A titolo esemplificativo e non limitativo le spese aggiuntive garantite potrebbero essere:

- lavoro aggiuntivo, incluso il lavoro esterno;
- spostamento di persone e/o trasporto di documenti, quando il lavoro dovrà essere effettuato al di fuori dei normali locali operativi;

- lavoro svolto al di fuori dell'azienda assicurata, da una società specializzata in lavoro a contratto o su un'installazione affidata all'assicurato;
- lavoro svolto per il recupero e ripristino dei dati;
- de-contaminazione dei dati e rimozione del programma dannoso e costituzione di prove in caso di attacco informatico.

Caso particolare è quello dei dati gestiti / trasferiti ad un fornitore esterno (Banca dati/data center, Azienda hosting, Provider cloud). Sulla base di quanto sopra, AXA garantisce le spese di trasferimento presso un nuovo fornitore in caso di indisponibilità temporanea o definitiva del vecchio fornitore terzo.

1.2.4. Spese per scoperti bancari

AXA indennizza i maggiori costi finanziari e gli interessi corrispondenti allo scoperto bancario che l'Assicurato ha dovuto sostenere in seguito della riduzione di fatturato, direttamente conseguente ad un evento dannoso indennizzabile a termini polizza previsto dalla Sezione A - Cyber Risk.

1.2.5. Spese di ripristino del sito Web

AXA rimborsa le spese sostenute per il ripristino del sito Web dell'assicurato, a seguito di un attacco informatico garantito in polizza, per riposizionare il sito Web nei motori di ricerca internet allo stesso livello in cui era posizionato prima dell'attacco.

Art. 1.3| Periodo di indennizzo

AXA copre le spese sostenute dall'Assicurato per un periodo massimo di tempo chiamato "periodo di indennizzo", a partire dal giorno della denuncia del sinistro fino a quando il sistema informatico dell'Assicurato è nuovamente funzionante.

La durata massima di questo periodo di indennizzo, per garantire le spese sostenute dall'Assicurato, non può essere superiore, per singolo sinistro, al numero di giorni riportato sulla Scheda di Polizza.

2. FURTO DEI DATI PERSONALI E COSTI DI NOTIFICA

Art. 2.1| Eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per le spese definite di seguito, derivanti da una divulgazione a terzi di dati personali che l'Assicurato utilizza sul proprio sistema informatico, trasmessi o comunicati involontariamente o a seguito di un furto di dati, e per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 2.2| Spese coperte

AXA si impegna a rimborsare le spese di seguito elencate, fino alla concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, nei limiti stabiliti nella tabella riepilogativa.

2.2.1. Spese per esperti e di assistenza informatica

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per le spese di esperti e assistenza informatica per:

- identificare l'origine, le modalità e l'estensione della divulgazione dei dati personali;
- ricercarne gli impatti;
- formulare le ipotesi per l'adozione immediata di misure per neutralizzare la divulgazione;
- formulare le ipotesi in materia di protezione del sistema informatico, al fine di evitare il verificarsi di nuove divulgazioni.

2.2.2. Spese di notifica

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per:

- le spese sostenute nell'ambito del controllo, del Garante per la protezione dei dati personali (c.d. "Garante della Privacy" o altra eventuale futura autorità analoga) e la valorizzazione dei dati o di qualsiasi organo/organismo degli Stati membri dell'Unione europea la cui funzione è garantire la protezione dei dati personali;
- i costi di notifica all' Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati o a qualsiasi organismo degli Stati membri dell'Unione europea abilitati a garantire la protezione dei dati personali;
- i costi di notifica alle persone interessate da una violazione dei dati personali, in conformità con il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si precisa che questi costi:
rispetteranno tutte le procedure definite dall'Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati o da qualsiasi altro organo degli Stati membri dell'Unione Europea.

2.2.3. Spese di sorveglianza e monitoraggio

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per le spese sostenute per rilevare e monitorare qualsiasi utilizzo fraudolento delle informazioni relative ai clienti dell'Assicurato, a seguito del furto dei loro dati personali, e a condizione che:

- l'Assicurato abbia sostenuto dei costi di notifica per i propri clienti;
- i clienti lo richiedono per iscritto entro 90 giorni dalla data di notifica.

Durata della garanzia: la durata massima dell'assistenza per i costi di monitoraggio è limitata a 12 mesi dalla data della richiesta del cliente.

3. CYBER SPIONAGGIO ECONOMICO O INDUSTRIALE

Art. 3.1| Eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le spese sostenute a seguito di una introduzione fraudolenta nel sistema informatico dell'Assicurato con lo scopo di rubare o copiare dati riservati dall'azienda, per essere utilizzati da un concorrente o venduti ad un concorrente.

L'atto doloso potrebbe essere stato commesso da un terzo, con o senza la complicità di un collaboratore dell'Assicurato o dal collaboratore stesso.

Art. 3.2| Spese coperte

3.2.1. Spese per esperti e di assistenza informatica

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le spese sostenute per esperti e per assistenza informatica per:

- identificare l'origine, le modalità e l'estensione dell'attacco informatico;
- ricercarne i danni compiuti in modo fraudolento;
- formulare le ipotesi in materia di protezione del sistema informatico, al fine di evitare il verificarsi di nuovi attacchi informatici.

4. CYBER ATTACCO ALLA REPUTAZIONE

Art. 4.1| Eventi assicurati

AXA garantisce i costi e i servizi definiti di seguito, derivanti da un attacco informatico alla reputazione dell'Assicurato, derivante da diffamazione, denigrazione dell'azienda o divulgazione illegale della vita privata del responsabile dell'azienda, utilizzando uno scritto, immagine o video pubblicato su un blog, forum di discussione, social network, sito Web, a condizione che tale violazione sia successiva all'entrata in vigore del presente contratto ed anteriore al termine.

Una semplice opinione negativa non costituisce un attacco informatico alla reputazione perché non soddisfa la definizione di diffamazione o denigrazione.

Condizioni per la presa in carico

La copertura della garanzia è subordinata alla presentazione del reclamo alle Autorità competenti, entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta del danno alla reputazione.

Art. 4.2| Costi e servizi coperti

AXA garantisce i servizi e il rimborso dei costi elencati di seguito, entro i limiti indicati in polizza e sempre che siano diretta conseguenza del danno alla reputazione indennizzabile a termini di polizza.

4.2.1. Servizio di pulizia e oscuramento

AXA rimborsa le spese per la remunerazione della società specializzata incaricata, responsabile della fornitura dei servizi di:

- rimozione dei contenuti lesivi pubblicati;
- oscuramento, se la rimozione dei contenuti non ha alcun effetto o è impossibile, a causa dei limiti tecnici relativi a internet;

al fine di eliminare (azione di rimozione) o ripristinare le corrette informazioni (azione di oscuramento) che, al momento del sinistro sono lesive per la reputazione dell'Assicurato.

5. GESTIONE DI CRISI IMPORTANTE

Art. 5.1| Gestione di crisi importante

AXA copre i servizi definiti dal seguente Art. 5.2 purché derivanti da una situazione di crisi come di seguito definita.

Art. 5.2| Prestazioni prese in carico in funzione del caso di crisi importante

La crisi importante riguarda le seguenti situazioni di crisi.

5.2.1. Crisi mediatica

La situazione di crisi mediatica garantita è definita come una situazione derivante da un evento che può danneggiare seriamente l'immagine dell'azienda dell'Assicurato, nei media o sul web, a condizione che questa situazione di crisi mediatica sia la conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione A - Cyber Risk.

AXA copre i costi derivanti dal monitoraggio e dalla comunicazione mediatica, effettuati da una società specializzata nella gestione della crisi, incaricata da AXA e i cui servizi copriranno:

Monitoraggio e comunicazione mediatica

La società incaricata da AXA garantirà:

- monitoraggio dei media per misurare qualsiasi impatto negativo sull'attività dell'Assicurato, nei media e nel web.

In caso di impatto negativo, aiuterà l'Assicurato a:

- impostare la strategia di comunicazione;
- scrivere comunicati stampa;
- comunicare con dipendenti, rappresentanti dell'azienda, clienti, fornitori;
- comunicare con individui o gruppi di individui o associazioni di difesa dei consumatori, enti pubblici, il pubblico in generale e i media.

Fornitura di una piattaforma telefonica

La società incaricata da AXA garantirà la creazione di una piattaforma telefonica per, a seconda della situazione:

- ricevere tutte le chiamate;
- impostare un numero verde;
- impostare un messaggio registrato;
- reindirizzare le linee.

5.2.2. La crisi derivante da un centralino reso non operativo

Fornitura di una piattaforma telefonica

Nel caso in cui il centralino venga disattivato a seguito di un evento, coperto da questo contratto, AXA sosterrà i costi derivanti dalla fornitura di una piattaforma telefonica prodotta da una società specializzata incaricata da AXA.

La stessa si occuperà, a seconda del caso:

- dell'impostazione di un messaggio registrato;
- di ricevere chiamate.

5.2.3. La crisi in caso di una situazione traumatica

Nel caso di una situazione traumatica che colpisce i dirigenti o i dipendenti dell'Assicurato e che fa seguito ad un evento garantito ai sensi del presente contratto, AXA si occuperà di:

- istituire un servizio di ascolto e supporto psicologico disponibile telefonicamente 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Art. 5.3| Condizioni di presa in carico - Durata dei servizi

Qualsiasi potenziale situazione di "crisi importante" come sopra definita, deve essere denunciata direttamente alla società incaricata (si veda quanto previsto dall'Art. 12.1 - "Obblighi in caso di sinistro") e portata all'attenzione di AXA non appena si verifica l'evento e senza attendere una possibile copertura mediatica.

La garanzia è concessa per una durata massima di:

- 2 giorni di intervento per la comunicazione in caso di crisi mediatica;
- 3 giorni per la fornitura di una piattaforma telefonica;
- 30 giorni per supporto psicologico.

L'Assicurato potrà beneficiare di questi servizi per un periodo più lungo, a proprie spese, nei termini e condizioni comunicati direttamente dai fornitori di servizi.

6. DANNI INDIRETTI: Forma Margine di Contribuzione

Art. 6.1| Spese e perdite coperte

AXA si impegna a rimborsare le spese e le perdite di seguito elencate, che sono la conseguenza diretta di una "violazione del sistema informatico e dei dati" garantita ai sensi del presente contratto, così come definita all'Art. 1.1 - "Eventi coperti" della Sezione A - Cyber Risk.

Spese e perdite coperte:

- la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

direttamente derivanti da un sinistro indennizzabile conseguenza diretta di una "violazione del sistema informatico e dei dati" garantita ai sensi del presente contratto, così come definita dall'Art. 1.1 - "Eventi coperti" della Sezione A - Cyber Risk.

Nello specifico, sono perciò garantite le perdite di Margine di Contribuzione a seguito di:

- attacco informatico;
- errore umano;
- fenomeni elettrici.

Art. 6.2| Periodo di indennizzo

AXA prende in carico le spese e la perdita di Margine di Contribuzione, per un periodo massimo di tempo chiamato "Periodo di indennizzo", a partire dal giorno della denuncia del sinistro fino a quando il sistema informatico dell'Assicurato è nuovamente funzionante.

La durata massima di questo periodo di indennizzo, per garantire le spese e la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita, non può essere superiore, per singolo sinistro, al numero di giorni riportato sulla Scheda di Polizza.

Art. 6.3| Indennizzo - Efficacia della garanzia - Determinazione dei danni - Franchigia temporale

Efficacia della garanzia

Se, a seguito di una interruzione, l'Assicurato cessa di svolgere la propria attività, non è previsto alcun indennizzo.

AXA si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per tutto il tempo in cui proseguirà nel gestire la propria attività, nelle condizioni più vicino possibile alle normali condizioni di svolgimento della stessa.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà e ciò venga riscontrato dopo il sinistro, l'indennizzo è limitato alle spese supplementari sostenute ed ai costi fissi effettivamente sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e fino al momento in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza dell'impossibilità di proseguire nelle operazioni legate alla propria attività.

Determinazione dei danni

L'assicurazione Danni Indiretti prevede un indennizzo stimato sulla base della perdita effettiva del Margine di Contribuzione. L'onere della prova relativo alla giustificazione della esistenza e dell'entità del danno indiretto, resta in carico all'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del Margine di Contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione o vendita (budget), alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione o vendita che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

   Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di Contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata, che venissero a cessare od a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

   Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Franchigia Temporale

Nessun indennizzo è dovuto se l'interruzione totale o parziale dell'attività è inferiore o uguale alla franchigia temporale, così come riportata nella Scheda di Polizza.

Qualora il sinistro sia riconducibile:

- ad errore umano (così come definito dalla relativa definizione) commesso da un prestatore di lavoro del Contraente/Assicurato;
- ad attacco informatico (così come definito dalla relativa definizione) imputabile ad un prestatore di lavoro del Contraente/Assicurato che agisca individualmente o congiuntamente con altri responsabili del reato;

il numero di giorni previsto dalla Franchigia temporale si intende raddoppiato.

7. APPROPRIAZIONE INDEBITA DA ATTACCO INFORMATICO

Art. 7.1| Eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le spese e le perdite definite di seguito, nei limiti stabiliti nella scheda di polizza, derivanti da un attacco informatico commesso sul Sistema IT dell'Assicurato da un terzo, con l'obiettivo di sottrarre dei fondi.

Art. 7.2| Spese e perdite coperte

7.2.1. Spese per esperti e di assistenza informatica

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per le spese di esperti e di assistenza informatica per:

- identificare l'origine, le modalità e l'estensione dell'appropriazione indebita di fondi;
- ricercarne gli impatti;
- formulare le ipotesi per l'adozione immediata di misure per neutralizzare l'attacco informatico e/o ridurne la propagazione e gli impatti;
- formulare le ipotesi in materia di protezione del sistema informatico, al fine di evitare il verificarsi di nuovi attacchi informatici.

7.2.2. Perdite di fondi coperte

AXA si occupa del rimborso di fondi indebitamente sottratti che:

- appartengono all'Assicurato;
- l'Assicurato detiene per conto di terzi.

Art. 7.3| Condizioni per la presa in carico

Conformemente all'Art. 11.1 - "Obblighi in caso di sinistro" l'Assicurato deve:

- presentare una denuncia alle Autorità competenti;
- informare AXA, o il proprio Agente, di questi fatti e trasmettere la copia della denuncia, non appena si è venuti a conoscenza della frode informatica o dell'appropriazione indebita da attacco informatico, e al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal momento in cui si è venuti a conoscenza di questa.

L'eventuale ritardo nella denuncia del sinistro (oltre 5 giorni lavorativi) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in tal caso non sarà dovuto alcun rimborso dei fondi sottratti.

AXA si riserva la facoltà di considerare il sinistro indennizzabile, qualora il ritardo nella denuncia sia dovuto ad un evento di forza maggiore.

Art. 7.4| Limiti di indennizzo

La presente garanzia è prestata, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, sino ad un importo pari a quanto riportato nella Scheda di polizza.

8. DIROTTAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA

Art. 8.1| Eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per le spese e le perdite definite di seguito, nei limiti indicati nella Scheda di polizza, derivanti da un attacco informatico sul Sistema IT dell'Assicurato *(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni Artt. 617 quater, 617 quinquies e art. 617 sexies c.p.)*, commesso da un terzo, con l'obiettivo di dirottare la linea telefonica.

Art. 8.2| Spese e perdite coperte

8.2.1. Perdite pecuniarie

AXA copre le perdite pecuniarie derivanti direttamente da una fatturazione eccessiva delle bollette telefoniche dovute ad una deviazione della linea telefonica.

Le perdite devono derivare da uno dei reati del Codice penale sopra definiti ed essere legalmente constatate.

AXA si obbliga a tenere indenne l'assicurato con un sottolimite di indennizzo pari a quanto indicato nella Tabella riepilogativa/Scheda di polizza.

8.2.2. Spese per esperti e di assistenza informatica

AXA si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per le spese sostenute per esperti informatici per:

- identificare l'origine, le modalità e l'estensione del dirottamento della linea telefonica;
- ricercarne gli impatti;
- formulare le ipotesi per l'adozione immediata di misure per neutralizzare il dirottamento della linea telefonica;
- formulare le ipotesi in materia di protezione del sistema informatico, al fine di evitare il verificarsi di nuovi attacchi informatici.

Art. 8.3| Limiti di indennizzo

La presente estensione di garanzia è prestata, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, sino ad un importo pari a quanto riportato nella Scheda di polizza.

Che cosa non è assicurato Sezione A - Cyber Risk

Art. 9.0| Rischi esclusi

9.1 Esclusioni Generali per tutte le garanzie

AXA non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le perdite finanziarie e le spese sostenute connesse a qualsiasi sinistro o richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a:

1. eventi dannosi provocati dall'assenza di un sistema di protezione antivirus e firewall regolarmente aggiornato e attivato in modo permanente, o da un errore nella protezione del sistema informatico (inclusa la protezione dei dati personali), di cui l'Assicurato era già a conoscenza e non ha posto in atto nessuna forma di rimedio;
2. eventi dannosi successivi dovuti alla medesima causa, a condizione che l'Assicurato abbia già ricevuto le indicazioni in merito alle misure di prevenzione per evitare il ripetersi del danno, ma che dette misure non siano state attuate entro un periodo massimo di 6 mesi dopo la data di formulazione delle stesse;
3. eventi dannosi occorsi per utilizzo di software acquisito o fornito illegalmente, fatto salvo che l'Assicurato non ne sia a conoscenza;
4. eventi dannosi relativi al possesso di dati personali o riservati raccolti illegalmente;
5. costi sostenuti dall'Assicurato per il miglioramento del sistema informatico, dei programmi e dei dati o del sistema per la protezione da intrusioni dannose;
6. eventi dannosi per i quali l'Assicurato fosse:
   a) già conoscenza alla data di efficacia delle garanzie del presente contratto;
   b) menzionato in qualsiasi indagine o procedimento amichevole, amministrativo, giudiziario, penale o arbitrale prima della data di efficacia delle garanzie del presente contratto;
7. eventi dannosi derivanti da atti commessi intenzionalmente dal Responsabile IT, dal Responsabile della protezione dei dati o dal Legale Rappresentante;
8. eventi dannosi commessi da qualsiasi operatore o fornitore di servizi, che agisca da solo o con una terza parte, di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza prima del verificarsi dell'evento, stabilendo in effetti che l'operatore o il fornitore era già responsabile in precedenza di atti dolosi o di spionaggio economico o industriale o di appropriazione indebita o frode;
9. eventi dannosi derivanti direttamente o indirettamente da un guasto o un'interruzione di reti esterne. Relativamente a tale esclusione, si precisa che per rete esterna si intendono le reti di alimentazione, le reti di telecomunicazione, compresa Internet, provenienti da fonti situate a più di 150 metri dai locali contenenti apparecchiature e dati informatici dell'Assicurato;
10. eventi dannosi causati da guerre civili, rivolte, movimenti popolari, sciopero o serrata;
11. eventi dannosi o aggravamento di eventi già noti causati da:
    a) armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo;
    b) qualsiasi combustibile nucleare, prodotto radioattivo o scorie, o da qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti e che eserciti la responsabilità esclusiva di un operatore di un impianto nucleare o proveniente dalla fornitura di beni o servizi relativi a un impianto nucleare o che colpiscono direttamente un impianto nucleare;
    c) qualsiasi fonte di radiazione ionizzante utilizzata o destinata ad essere utilizzata al di fuori di un impianto nucleare e per la quale l'Assicurato o qualsiasi persona per la quale è responsabile, abbia proprietà, custodia o uso o per il quale può essere ritenuto responsabile per il fatto della sua progettazione, fabbricazione o confezione.

    A parziale deroga di quanto sopra, sono coperti gli eventi dannosi o l'aggravamento di eventi già noti derivanti da fonti di radiazioni ionizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate per scopi medici o industriali, al di fuori di un impianto nucleare, e per il quale l'Assicurato non ha obbligo di dichiarare o richiedere autorizzazione per utilizzo,

    o

    rientrano semplicemente in regime di autodichiarazione.

9.2 Esclusioni specifiche per la garanzia “Violazione del sistema informatico e dei dati”

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, per la garanzia “Spese per scoperti bancari” AXA non copre eventuali commissioni e interessi sugli scoperti bancari:

a) precedenti al sinistro in genere;
b) derivanti dai ritardi di pagamento esistenti prima del sinistro o dell’evento dannoso;
c) derivanti da crediti inesigibili.

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, la garanzia “Violazione del sistema informatico e dei dati” non comprende la cosiddetta “Cyber estorsione”, pertanto la garanzia non è operante per il pagamento, in qualsiasi forma (es. somma di denaro, criptovalute, ecc.), del riscatto richiesto e dei relativi costi di negoziazione e gestione del riscatto stesso.

Si precisa che relativamente a tale esclusione, restano coperte in presenza di una situazione di “cyber estorsione”, le spese definite all’Art. 1.2 - “Spese coperte”.

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre tutti i costi conseguenti ad un danno materiale o un furto di qualsiasi bene materiale e la relativa perdita di dati nei seguenti casi:

a) un trattamento dei dati in corso nella memoria dell'unità centrale di elaborazione;
b) contenuto su P.C., laptop, touchpad, smartphone e che non sono stati salvati al di fuori di questi supporti fisici,
c) memorizzato su hard disk esterni rimovibili, chiavette USB.

9.3 Esclusioni specifiche per la garanzia “Cyber attacco alla reputazione”

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non garantisce i danni alla reputazione on line derivanti:

a) da diffusione volontaria dei dati personali o da un'autorizzazione concessa da parte dell’Assicurato per la diffusione di questi dati;
b) da una conversazione, conferenza, pubblicazione effettuata su Internet mediante software di comunicazione istantanea;
c) da una agenzia di stampa o un giornalista;
d) senza un elemento nominativo. Per elemento nominativo, si intende: il nome commerciale, la denominazione sociale, il logo, la ragione sociale, il marchio registrato e i prodotti, ma anche il nome dei rappresentanti legali nell'esercizio delle loro funzioni, incluso l'imprenditore.

9.4 Esclusioni specifiche per la garanzia “Appropriazione indebita da attacco informatico”

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre alcun atto di appropriazione indebita da attacco informatico nei seguenti casi:

a) qualora l’Assicurato abbia chiesto ad un suo preposto la convalida delle abilitazioni;
b) a seguito di un dirottamento della linea telefonica;
c) quando l'atto di appropriazione indebita è stato reso possibile dalla mancanza di una procedura di abilitazione personale aggiornata e configurata nel proprio sistema informatico, che disciplina i poteri di erogazione di fondi;
d) quando i fondi trasferiti derivano da operazioni di credito o garanzie finanziarie.

9.5 Esclusioni specifiche per la garanzia “Dirottamento della linea telefonica”

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre sovraccarichi dovuti a un dirottamento della linea telefonica nei seguenti casi:

a) deviazione avvenuta a seguito di inesistenza di una password complessa a protezione del centralino o del server di telefonia, ovvero una password comprendente almeno 6 caratteri di almeno 2 tipi diversi dai seguenti quattro caratteri: numeri, maiuscolo e minuscolo, caratteri non alfanumerici.

9.6 Esclusione malattie trasmissibili

(Valida qualora applicabile per la garanzia Danni Indiretti e per richieste di risarcimento di danni)

1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,
   nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
   2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
   2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
   e
   2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

Norme che regolano la Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

(Sezione opzionale operante se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art.10.0 | Come mi posso assicurare - Ambito di operatività della garanzia - Massimale

L'assicurazione di responsabilità civile è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo.

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al Massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima di AXA, nello stesso periodo assicurativo.

Si precisa che i massimali della Sezione A - "Cyber Risk" e Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" operano in forma aggregata per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo annuo.

È convenuto tra le Parti che qualora in seguito di uno o più eventi dannosi indennizzabili vengano interessate sia le garanzie della Sezione A - "Cyber Risk" sia la copertura della Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" previste dalla presente polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per sinistro, per sinistro in serie e per periodo assicurativo annuo sarà pari al Massimale assicurato aggregato indicato in scheda di polizza.

AXA sarà obbligata a pagare l'indennizzo del danno soltanto qualora:

1) la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza, purché riferita a fatti risalenti ad un periodo non superiore a 36 mesi antecedenti la data di effetto della presente polizza (formula assicurativa "Claims made" con periodo di retroattività pari a 36 mesi);
2) la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato anche nel corso dei 2 anni successivi la data di recesso o di scadenza della polizza, purché il fatto che abbia dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato in corrispondenza del periodo di validità della polizza stessa (c.d. ultrattività pari a 24 mesi).

Contro quali danni posso assicurarmi

Art.10.1 | Responsabilità Civile verso Terzi - Casistiche ed eventi assicurati (in regime "Claims Made")

AXA risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'impresa Contraente (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere compresi i subappaltatori, in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, per danni immateriali verificatosi:

in conseguenza di uno dei seguenti fatti accidentali:

1) attacco ai dati causato da:
   a) attacco informatico,
   b) errore umano,
   c) effetti di un fenomeno elettrico;
2) furto dei dati personali;
3) violazione o mancata attuazione dell'obbligo di notifica;

nonché nel caso di:

4) pubblicazione di informazioni (scritti, immagini, video) sui siti web e sul profilo social network dell'Assicurato che abbiano come conseguenza di:
   a) violazione di proprietà industriale, letteraria o artistica di terzi;
   b) denigrazione di prodotti e di servizi di terzi;

c) danneggiamento dell'immagine di una persona fisica o giuridica;
d) violazione dei diritti alla privacy;

5) calunnia, diffamazione, danno alla reputazione di terzi;

quando l'Assicurato è responsabile per fatto commesso dai propri dipendenti, e, di cui, non ne sia né autore né complice.

Che cosa non è assicurato Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

Art.10.2 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi":

a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i preposti, i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi" i dipendenti dell'Assicurato sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato in caso di divulgazione a terzi dei loro dati personali.

Art.10.3 Esclusioni specifiche garanzia R.C. verso Terzi

Ferme le esclusioni generali previste dall'Art. 9.1 - "Esclusioni Generali per tutte le garanzie" comuni a tutte le garanzie, l'Assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi" non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1. lesioni materiali o fisiche;
2. rimborso del costo del lavoro svolto e del prodotto consegnato dall'Assicurato e dai suoi subappaltatori;
3. danni derivanti da una colpa intenzionale o dolosa dell'Assicurato;
4. la responsabilità personale dei dipendenti e dei subappaltatori dell'Assicurato;
5. danni derivanti dalle responsabilità previste dal Codice Civile, art. 2476 e successive modifiche, in capo ai singoli amministratori o all'intero consiglio di amministrazione nello svolgimento delle loro funzioni;
6. tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da o basati su errori, omissione, negligenza commessa durante la prestazione intellettuale di servizi professionali offerti a terzi dall'Assicurato;
7. danni derivanti da tutte le comunicazioni indesiderate (SPAM) effettuate per fini di marketing diretto, utilizzando macchine automatiche di chiamata, fax e posta elettronica, compresi i messaggi brevi (SMS);
8. danni derivanti dalla creazione e/o dall'uso fraudolento e/o illegale da parte dell'Assicurato di file professionali;
9. danni derivanti da un difetto dell'apparecchiatura o delle installazioni già conosciuto dall'Assicurato antecedentemente alla stipula dell'assicurazione;
10. danni derivanti dall'uso consapevole di software illegale o senza licenza, in violazione delle disposizioni legislative relative alla protezione del software;
11. danni causati da:
    a) controversie e perdite relative alla sottoscrizione, al rinnovo, alla modifica, alla risoluzione, cancellazione, violazione di contratti stipulati con terzi;
    b) controversie e perdite relative a costi, commissioni e fatture;
    c) controversie fiscali;
12. danni derivanti da un malfunzionamento di una rete esterna al sistema IT a causa di reti elettriche, telecomunicazioni o Internet;

13. danni legati all'utilizzo da parte dell'Assicurato di materiale o di supporti informatici non certificati a mezzo di specifici test. Tuttavia, sono garantiti i danni che si verificano durante il periodo necessario per eliminare/ripristinare le anomalie derivanti da mancata o errata certificazione, fatto salvo che questo periodo non può, se non diversamente concordato prima dell'evento dannoso, superare tre mesi dalla data di scoperta o notifica dell'anomalia;
14. conseguenze di impegni contrattuali nella misura in cui gli obblighi che ne derivano siano maggiori a quanto previsto dal normativo in termini di Responsabilità Civile quali:
    a) clausole penali che fissano in anticipo e forfettariamente gli importi addebitati a carico dell'Assicurato;
    b) in caso di inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto o di clausole di aggravamento della responsabilità;
    a) clausole compromissorie e accordi arbitrali che danno luogo a sentenze arbitrali;
15. danni derivanti dai seguenti fatti o atti:
    a) pubblicità ingannevole;
    b) violazione del segreto professionale;
    c) violazione della fiducia (mandato fiduciario/patto fiduciario), fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia responsabile in qualità di committente, ma non sia responsabile di tali fatti o atti come autore né complice;
16. costi di adempimento degli obblighi imposti nell'ambito di una sentenza penale o un'ingiunzione o in seguito a una condanna non finanziaria;
17. tutti i danni derivanti da sequestro, nazionalizzazione, confisca o distruzione dei sistemi informatici o dati informatici per ordine di un'autorità civile o militare legalmente istituita;
18. multe, sanzioni (comprese quelle di natura civile, penale, amministrativa, fiscali, ecc.) e penalità di mora, nonché di tutti costi correlati;
19. danni derivanti dall'esercizio di servizi elettronici a carattere sessuale o pornografico;
20. danni derivanti dall'operazione o dalla partecipazione a giochi d'azzardo, concorsi, lotterie, casinò o scommesse;
21. tutti i danni relativi a:
    a) attività spaziali, aeronautiche o aeroportuali,
    b) attività "Off-Shore" di: perforazione e/o stoccaggio e/o sfruttamento e/o esplorazione di petrolio e/o gas;
22. tutti i danni relativi a transazioni in borsa, transazioni finanziarie, operazioni di finanziamento; finanziamento in genere nonché i danni relativi a movimentazioni di oggetti intangibili con valore monetario come bitcoin e simili;
23. danni relativi a deprezzamento o riduzione, alterazione, indisponibilità, perdita o distruzione di beni mobili o di titoli finanziari o monetari, elettronici o meno;
24. danni causati da reazioni nucleari o radiazioni o contaminazione radioattiva, qualunque sia la causa e se diretta o indiretta, vicina o lontana;
25. danni causati da onde e campi elettromagnetici;
26. danni causati:
    a) da amianto,
    b) da piombo,
    c) da formaldeide;
27. danni all'ambiente in genere. Per danni all'ambiente si intende:
    a) emissione, dispersione, rifiuti o deposizione di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa diffusa nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque,
    b) la produzione di odori, rumori, vibrazioni, variazioni di temperatura, onde, radiazioni inquinanti, radiazioni che eccedono i limiti di legge ordinari;
28. danni subiti da elementi naturali come aria, acqua, suolo, fauna, flora, di uso pubblico, nonché ai pregiudizi estetici o di ricreativi ad essi associati;
29. danni causati da uragani, tornado, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste, maremoti.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.10.4 | Inizio e termine della garanzia (principio "Claims Made")

La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di ultrattività, a condizione che le stesse non si riferiscano a Richieste di Risarcimento già denunciate ad altro assicuratore. In ogni caso l'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga che, anteriormente alla data di effetto della presente polizza, l'Assicurato era a conoscenza di fatti o circostanze tali da far presumere la possibilità di una successiva richiesta di risarcimento danni.

Periodo di retroattività

La garanzia è valida per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza purché riferite ad eventi verificatisi non oltre i 36 mesi precedenti la data di validità della polizza stessa (c.d. periodo di retroattività di 36 mesi).

Estensione periodo di ultrattività

Nel caso in cui AXA o il Contraente receda dal presente contratto o decida di non rinnovarlo alla scadenza, la garanzia è estesa alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato anche nei 2 anni successivi la data di recesso o di scadenza della polizza, alla condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di decorrenza della polizza stessa, avente effetto dalle ore 24 del pagamento della prima rata di premio (c.d. periodo di ultrattività di 24 mesi).

Tale estensione di garanzia non sarà operante qualora la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore: In tal caso, il Contraente non avrà diritto al c.d. periodo ultrattività e perderà il diritto all'indennizzo ai sensi della presente polizza.

La garanzia prestata da AXA nel periodo di ultrattività suddetto è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni previsti dal periodo di osservazione e dal numero di Richieste di risarcimento pervenute.

Art.10.5 | Operatività della Franchigia

AXA risponderà unicamente delle richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia indicata in scheda di polizza per la Garanzia Base CYBER RISK che deve intendersi come Franchigia assoluta, valida ed operante anche per la Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi.

La Franchigia indicata in scheda di polizza, resta a carico dell'Assicurato.

Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato a tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Danno. Nel caso Richieste di risarcimento correlate, sarà applicata un'unica Franchigia valida e operante per tutti i danni riconducibili al medesimo evento.

Art.10.6 | Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.10.7 | Delimitazione territoriale

L'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi" è valida per le richieste di risarcimento promosse in tutti i Paesi del mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada, a condizione che i sistemi IT siano situati materialmente nello Spazio Economico Europeo, San Marino e Città del Vaticano.

La presente assicurazione non può altresì sostituire il contratto assicurativo da stipulare nella nazione interessata con gli assicuratori abilitati ad operare nella nazione interessata e in conformità alla legislazione locale.

Norme che regolano la Sezione C - Tutela Legale

Art.11.0|Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

ufficio.legale@axa-assistance.com

Numero verde 800.41.33.88 - Tel. 06 42.11.52.19

di seguito denominata AXA Assistance, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle garanzie Tutela Legale, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società incaricata della gestione dei sinistri senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art.11.1|Come mi posso assicurare - Massimali e limiti garanzia Tutela Legale

AXA Assistance gestisce e liquida il Sinistro di Tutela legale fino al limite massimo per Sinistro, indicato in scheda di polizza.

Sono compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un Sinistro accaduto nell'ambito dell'attività assicurata.

Inoltre, per la gestione del Sinistro rientrante nell'ambito della garanzia di Tutela legale Protezione Dati e reputazione "on-line" si precisano i seguenti sotto limiti relativi alle attività sotto elencate:

1) attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,^{00} euro per sinistro/evento;
2) intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,^{00} euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Art.11.2|Soggetti / Oneri assicurati

Soggetti assicurati

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti.

Oneri assicurati

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento di un perito informatico (Consulente Tecnico di Parte) e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 13.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 13.1 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Contro quali danni posso assicurarmi

Art.11.3|Casi assicurati

01 - LESIONE DELLA REPUTAZIONE ON-LINE:

a) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale** per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni.

b) **Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding.** Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 30 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tale attività è garantita fino ad un massimo di 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).

Si precisa che una singola opinione negativa non costituisce una lesione della reputazione on line. La garanzia opera solo a seguito di un primo tentativo bonario di rimozione del contenuto lesivo non andato a buon fine, effettuato da parte degli Assicurati nei confronti di Social Network e/o Siti Internet.

02 - FURTO D'IDENTITÀ DIGITALE

c) **Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale** per fatti illeciti di terzi.

03 - FURTO DI DATI PERSONALI DEI PROPRI CLIENTI

d) **Azione in sede civile e/o penale** a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'Assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), trasmessi o comunicati involontariamente o in seguito ad un furto di dati. Nell'ambito della presente garanzia è prestata l'assistenza legale anche per i procedimenti istruttori innanzi al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

e) **Azione in sede civile e/o penale** a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), sottratti in conseguenza di introduzione fraudolenta nel sistema IT da parte di terzi per deviare la linea telefonica. Nell'ambito della presente garanzia è prestata l'assistenza legale anche per i procedimenti istruttori innanzi al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

04 - CYBER-SPIONAGGIO

f) **Azione in sede civile e/o penale** a seguito di ingresso fraudolento da parte di terzi nel sistema informatico allo scopo di rubare o copiare dati riservati dell'azienda al fine di essere sfruttati da un concorrente o venduti a un concorrente.

05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE

g) **Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line** sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro;

h) **Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line**, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro. La garanzia non opera per le Controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.

Che cosa non è assicurato

Art.11.4 Casi esclusi dall'assicurazione Tutela Legale

11.4.1. Esclusioni Generali Tutela Legale

La garanzia è esclusa per:

1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa;
4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,^{00} euro;
12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;
13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
14) controversie relative al recupero crediti;
15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente (fermo quanto espressamente previsto dalla garanzia "05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE");
17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente (fermo quanto espressamente previsto dalla garanzia "05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE").

Sono inoltre escluse le spese:

18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
19) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 11.2 - "Soggetti / Oneri assicurati".

11.4.2. Esclusioni specifiche garanzia "Lesione della reputazione "on-line"

Ferme in quanto compatibili le precedenti esclusioni generali Tutela Legale, relativamente alla garanzia "Lesione della reputazione "on-line" sono inoltre escluse le spese:

a) non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 10.3 - "Soggetti / Oneri assicurati";
b) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.

Sono, inoltre, escluse le Controversie:

c) di valore inferiore a 500,^{00} euro;
d) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");
e) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.

Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
2) medicinali, armi;
3) materiale digitale scaricato on-line;
4) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
5) acquisti effettuati tramite aste on-line.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.11.5| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti o violazioni di legge verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art.11.6| Delimitazioni della garanzia Tutela Legale

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art.11.7| Validità territoriale - Garanzia Tutela Legale

L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera e Gran Bretagna, sempre che per tali controversie risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Premessa

Art.12.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'Indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

In caso di arbitrato (ai sensi del successivo Art. 12.4 - "Arbitrato in caso di controversie (Sezione A - Cyber Risk") il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri.

In caso di sinistro relativo alla Sezione C - "R.C. verso terzi" in seguito a violazione del sistema informatico e dei dati, AXA ha facoltà, previa comunicazione al Contraente/Assicurato di pagare l'indennizzo direttamente al terzo danneggiato.

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 13.4 - "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Norme che regolano il Sinistro - Sezione A - Cyber Risk

Art.12.1| Obblighi in caso di sinistro Cyber Risk

In caso un attacco informatico o di una richiesta di risarcimento (si veda anche Art. 13.1 – "Responsabilità Civile verso Terzi - Modalità per la denuncia del Sinistro - Obblighi in caso di richiesta di Risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di Risarcimento") pervenuta a seguito dello stesso, l'Assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro ad AXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità:

1) Contattare direttamente il numero verde dedicato **800 96.19.55 (dall'estero +39 06 42.11.52.87**), servizio Caring Angel;
2) Contattare la Agenzia AXA a cui è assegnata la polizza.

Una volta che l'Assicurato ha scelto il canale di denuncia del sinistro che ritiene più opportuno, deve:

a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per bloccare l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici o al sito web ed adoperarsi per il ripristino, anche parziale, degli stessi nonché, se tecnicamente possibile, per il per il salvataggio, recupero dei dati deteriorati compresa la conservazione di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) in caso di violazione del sistema informatico e dei dati, di furto dei dati o di altro reato informatico o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso il Contraente o l'Assicurato deve fare, al più presto e comunque entro i 3 giorni successivi al sinistro, denuncia scritta alle Autorità competenti (Polizia Postale, Guardia di Finanza o Polizia del luogo), indicando in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del danno, indicando possibilmente l'Agenzia ed il numero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
c) conservare e mettere a disposizione gli indizi del reato per eventuali controlli peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
d) inviare all'Agenzia o ad AXA al più presto, un rapporto scritto, dettagliando i beni colpiti da sinistro e fornendo dimostrazione delle spese sostenute per il ripristino dei sistemi danneggiati e/o per il

ripristino, recupero dei dati danneggiati o deteriorati del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a);

e) fornire ad AXA ed ai suoi periti incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Nel caso Fenomeno elettrico il rimpiazzo, il ripristino dei sistemi danneggiati possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma b), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato nel caso di danno da Fenomeno elettrico, conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie.

Art.12.2|Obblighi in caso di sinistro relativamente alla garanzia "DANNI INDIRETTI: Forma Margine di Contribuzione"

Oltre a quanto previsto dall'Art. 12.1 - "Obblighi in caso di Sinistro", in caso di sinistro relativo alla garanzia "Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione" il Contraente o l'Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso l'eventuale ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la riduzione dei ricavi di vendita e la perdita indennizzabile conseguente;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

c) fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o se richiesto direttamente ad AXA), entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato della riduzione dei ricavi di vendita e delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;

d) tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento (compresa l'eventuale contabilità industriale o interna, ordini acquisiti, budget, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche;

e) presentare la documentazione contabile relativa ai servizi prestati e alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica dei costi sostenuti.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutti le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti.

Art.12.3|Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara deteriorati, danneggiati o perduti dati o informazioni che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione delle perdite mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente gli indizi di reato o i documenti necessari a dimostrare i danni o altera le tracce e i residui del sinistro oppure facilita il progresso dello stesso, perde il diritto all'indennizzo.

Art.12.4|Arbitrato in caso di controversie (Sezione A - Cyber Risk)

Ogni controversia relativa sull'entità del danno e/o delle spese sostenute per la Sezione A - Cyber Risk si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede AXA.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce ad AXA la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art.12.5|Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati consegna ad AXA tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dai punti 4), 6), 7) e 8) dall'Art. 9.1 - "Esclusioni Generali per tutte le garanzie".

Art.12.6|Riduzione dei limiti di indennizzo e del Massimale assicurato a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Unità Tecnica rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto da AXA per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale (art. 1907 C.C.) della somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Art.12.7|Onere della prova

In tutti i casi in cui AXA rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche esclusione o delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente/Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Norme che regolano il Sinistro - Sezione B - R.C. verso terzi

Art.13.1| Responsabilità Civile verso Terzi - Modalità per la denuncia del sinistro - Obblighi in caso di richiesta di risarcimento o circostanze che potrebbero dare origine ad una richiesta di risarcimento

Oltre a quanto previsto dall'Art. 11.1 - "Obblighi in caso di Sinistro", in caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.).

L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.).

Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una Richiesta di Risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richiesta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un Sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.

Art.13.2| Gestione delle controversie - Spese legali di resistenza

AXA si riserva la facoltà di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto **entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento**, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dall'assicurazione "R.C. verso terzi" in seguito a violazione del sistema informatico e dei dati sia rischi non coperti dal presente contratto, le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno sostenute da AXA per la sola parte di esse che sia connessa all'ambito di copertura della garanzia "R.C. verso terzi" prevista in polizza.

Norme che regolano il sinistro Sezione C - Tutela legale

Art.14.1| Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.

In caso di Sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Art.14.2| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.14.3| Gestione del sinistro Tutela Legale

Ricevuta la denuncia di Sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 14.1 - "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo

dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.14.4| Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Tabella limiti di indennizzo e franchigie

<table>
<tr><th colspan="3">Sezione A - CYBER RISK</th></tr>
<tr><th>Garanzia</th><th>Franchigia</th><th>Massimale -Limite di indennizzo</th></tr>
<tr><td>1. Violazione del sistema informatico e dei dati</td><td rowspan="5">Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza.
L'ammontare della Franchigia si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.</td><td rowspan="2">Periodo massimo di indennizzo in giorni indicato in scheda di polizza, fermo il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido:
• per sinistro;
• per sinistro in serie;
• per anno assicurativo.
Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido:
• per sinistro;
• per sinistro in serie;
• per anno assicurativo.</td></tr>
<tr><td>2. Furto dei dati personali e costi di notifica</td></tr>
<tr><td>3. Cyber spionaggio informatico economico o industriale</td></tr>
<tr><td>4. Cyber attacco alla reputazione</td></tr>
<tr><td>5. Gestione di crisi importante</td><td>La garanzia è concessa per una durata massima di:
• 2 giorni di intervento per la comunicazione in caso di crisi;
• 3 giorni per la fornitura di una piattaforma telefonica;
• 30 giorni per supporto psicologico.</td></tr>
<tr><td>6. Danni Indiretti:
Forma Margine di Contribuzione</td><td>Franchigia temporale in giorni indicata in scheda di polizza, ferma comunque la Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza.
Il numero di giorni della Franchigia temporale si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.</td><td>Periodo massimo di indennizzo in giorni indicato in scheda di polizza, comunque entro il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido:
• per sinistro;
• per sinistro in serie;
• per anno assicurativo.</td></tr>
<tr><td>7. Appropriazione indebita da attacco informatico</td><td rowspan="2">Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza.
L'ammontare della Franchigia si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.</td><td>Sottolimite in percentuale del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza.</td></tr>
<tr><td>8. Dirottamento della linea telefonica.</td><td>Sottolimite in percentuale del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza è unico e valido: per sinistro; per sinistro in serie; per anno assicurativo. I sottolimiti quando previsti sono una parte del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Sezione B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</th></tr>
<tr><th>Garanzia Opzionale R.C. verso Terzi</th><th>Franchigia</th><th>Massimale -Limite di indennizzo</th></tr>
<tr><td>R.C. Verso Terzi</td><td rowspan="2">AXA risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia indicata in scheda di polizza per la Garanzia Base CYBER RISK che deve intendersi come Franchigia assoluta, valida ed operante anche per la Sezione B - R.C. verso Terzi.</td><td>Fino a concorrenza del Massimale Sezione B - R.C. verso terzi assicurato indicato in scheda di polizza valido:
• per sinistro;
• per sinistro in serie;
• per anno assicurativo.</td></tr>
<tr><td>Costi di difesa</td><td>Fino ad un quarto del massimale R.C. verso terzi assicurato indicato in scheda di polizza.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il Massimale assicurato Sezione B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI indicato in scheda di polizza è unico e valido: per sinistro; per sinistro in serie; per anno assicurativo.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Massimale aggregato Sezione A - "Cyber Risk" e Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi"</th></tr>
<tr><td colspan="3">Si precisa che i Massimali della Sezione A - "Cyber Risk" e Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" operano in forma aggregata per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo annuo.
È convenuto tra le Parti che qualora in seguito di uno o più eventi dannosi indennizzabili vengano interessate sia le garanzie della Sezione A - "Cyber Risk" sia la copertura della Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" previste dalla presente polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per sinistro, per sinistro in serie e per periodo assicurativo annuo sarà pari al Massimale assicurato aggregato indicato in scheda di polizza.</td></tr>
</table>

Tabella limiti di indennizzo e franchigie

Sezione C - TUTELA LEGALE	
Garanzia - Casi assicurati	**Massimale - Limite di indennizzo**
01 - LESIONE DELLA REPUTAZIONE "ON-LINE" • Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni. • Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding.	• Fino a concorrenza del Massimale Sezione C - Tutela Legale assicurato indicato in scheda di polizza valido per sinistro. • Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,^{00} euro per sinistro/evento; • Per intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,^{00} euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
02 - FURTO IDENTITÀ DIGITALE • Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi	Fino a concorrenza del Massimale Sezione C - Tutela Legale assicurato indicato in scheda di polizza valido per sinistro.
03 - FURTO DI DATI PERSONALI DEI PROPRI CLIENTI • Azione in sede civile e/o penale a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'Assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), trasmessi o comunicati involontariamente o in seguito ad un furto di dati. • Azione in sede civile e/o penale a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), sottratti in conseguenza di introduzione fraudolenta nel sistema IT da parte di terzi per deviare la linea telefonica.	
04 - CYBER-SPIONAGGIO • Azione in sede civile e/o penale a seguito di ingresso fraudolento da parte di terzi nel sistema informatico allo scopo di rubare o copiare dati riservati dell'azienda al fine di essere sfruttati da un concorrente o venduti a un concorrente	
05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE • Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro • Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro.	

Articoli di legge

CODICE CIVILE

1325 C.C. **Indicazioni dei requisiti del contratto**

I requisiti del contratto sono:

1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C. **Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C. **Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C. **Cause di nullità del contratto**

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C. **Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C. **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C. **Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C. **Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

1898 C.C. **Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C. **Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

1907 C.C. **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

1914 C.C. **Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)

1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C. **Assicurazione della responsabilità civile**

(…) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)

2049 C.C. **Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C. **Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Articoli di legge

2359 C.C. **Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

615-ter C.P. **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a 3 anni.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da 1 a 5 anni e da 3 a 8 anni.

615-quater C.P. **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a 1 anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da 1 a 2 anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater.

615-quinquies C.P. **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa sino a euro 10.329.

617-ter C.P. **Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da 1 a 4 anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

617-quater C.P. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

617-quinquies C.P. **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Articoli di legge

624 C.P. **Furto**
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

635-bis C.P. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

635-ter C.P. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quater C.P. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

635-quinquies C.P. **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**
Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

640-ter C.P. **Frode informatica**
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

640-quater C.P. **Applicabilità dell'articolo 322ter**
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter (Istigazione alla corruzione).

.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[2], anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3]) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

---

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[4].
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati[5], quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"[6] effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.

---

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

b) Finalità commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

---

7 Cfr. nota 2.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni **sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione**, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito www.axa.it.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati[8] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy”

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Per quanto tempo vengono conservati i dati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.

Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[9].
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it.

INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.